

Deliberazione n. 34 del 22/12/2020

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241/90 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE CON RIFERIMENTO ALLA RACCOLTA MULTIMATERIALE DI IMBALLAGGI PLASTICI. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dal d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il d.lgs. 152/06 è stato recentemente modificato dal d.lgs. 116/20 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- l'art. 177 del d.lgs. 152/06 sancisce l'importanza della previsione di misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione Europea. Per conseguire tale finalità e gli obiettivi previsti, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/06 e s.m.i., adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati;
- l'art. 178 del d.lgs. 152/06 precisa che "1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.";
- l'art. 178-bis del d.lgs. 152/06 al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, istituisce, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore, i cui requisiti sono precisati nel successivo articolo 178-ter, e la determinazione delle misure che includono l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilità finanziaria per tali attività nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Sono;
- l'art. 222 del d.lgs. 152/06 attribuisce agli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero ai Comuni il compito di organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; che i servizi relativi a gestione della raccolta differenziata, al trasporto, nonché alle operazioni di cernita siano prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- per conseguire gli obiettivi previsti dal d.lgs. 152/06 le pubbliche amministrazioni possono promuovere accordi e protocolli d'intesa, avvalendosi di soggetti pubblici o privati.

DATO ATTO CHE:

- alla Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 24 della l.r. 1/2018, compete:

- il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni agli obblighi definiti dalla normativa di settore;
- lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti.
- l'Associazione d'Ambito torinese per il governo dei rifiuti (ATO-R), che si è costituita in data 5 ottobre 2005, svolge, nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Torino, l'attività di governo e coordinamento degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati;
- i Consorzi di Bacino svolgono, nel bacino o sub-bacino di riferimento, le funzioni di governo e coordinamento dell'organizzazione dei servizi di bacino (raccolta, trasporto, spazzamento stradale, conferimenti separati, realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche), per assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nelle fasi di raccolta e avvio al recupero;
- le Aziende pubbliche e private di gestione dei rifiuti svolgono, a seguito degli affidamenti da parte dei Consorzi di Bacino e di ATO-R, le attività di gestione operativa dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di recupero/smaltimento degli stessi;

RICHIAMATA la l.r. n. 1/2018 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" che ha previsto la riorganizzazione, ad oggi non ancora completata, dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani in Consorzi di area vasta e delle Associazioni d'Ambito in Conferenza d'Ambito regionale; nell'ambito della disciplina transitoria per la riorganizzazione della governance del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dettata dall'art 33 della stessa legge regionale e dall'art. 3 della l.r. n. 7/2012, è previsto che, nelle more della costituzione dei nuovi enti, quelli esistenti continuano ad esercitare la loro attività, senza soluzione di continuità.

VISTO l'Accordo Quadro Anci-Conai 2020-2024.

CONSIDERATO CHE:

- in coerenza con le definizioni dell'Accordo Anci-Conai (sottoscritto per la prima volta nel 1999), nel territorio della Città Metropolitana di Torino a partire dal 2006 è stata progressivamente avviata nei territori dei bacini ACEA, CADOS, CCA, CCS, CISA e, COVAR 14, la raccolta multimateriale di imballaggi plastici, comprensiva anche delle cassette in plastica del circuito CONIP, congiuntamente ai metalli;
- ai fini del convenzionamento con i sistemi di EPR, il conferimento della raccolta differenziata degli imballaggi è attualmente regolato da un accordo nazionale tra l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) e i relativi consorzi di filiera, nello specifico della raccolta multimateriale leggera, COREPLA (imballaggi in plastica), CIAL (imballaggi in alluminio) e RICREA (imballaggi in acciaio e banda stagnata); a questi si è recentemente aggiunto CORIPET (sistema di EPR costituito tra produttori di bottiglie e altri contenitori in PET e riciclatori italiani del PET ai sensi dell'art. 221, commi 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 152/2006), con il quale Anci ha sottoscritto un Accordo Ponte della durata di un anno. Il vigente Allegato Tecnico imballaggi in plastica (scaduto a marzo 2019 e in corso di rinnovo, è prorogato al momento sino al 31 ottobre 2020), prevede per la raccolta multimateriale leggera il conferimento diretto dalla raccolta, presso una piattaforma di selezione (denominata CSS) convenzionata con COREPLA/CIAL/RICREA, nella quale il flusso disomogeneo di rifiuto viene separato in flussi omogenei (flussi per polimero plastico/colore, flussi metallici, flussi di scarti);
- per tutti gli ambiti nei quali viene svolta la raccolta multimateriale leggera sono attive convenzioni con i consorzi COREPLA, CIAL, RICREA e CORIPET, sottoscritte dai singoli Consorzi di Bacino o dai loro delegati;

RILEVATO CHE:

- per razionalizzare e rendere più efficace la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica, e per elaborare proposte di adeguamento anche normativo del sistema di gestione degli imballaggi in plastica, superando gli eventuali problemi che possono ostacolare il raggiungimento degli scopi istituzionali, la Provincia di Torino, l'ATO-R, l'IPLA, i Consorzi Covar14 e CCS, le aziende pubbliche ACSEL Servizi ed SCS, e la DEMAP srl hanno sottoscritto in data 7 giugno 2007, un Protocollo di Intesa finalizzato al miglioramento della qualità della plastica raccolta in modo differenziato, per il raggiungimento del quale veniva indicata la condivisione di un percorso tra i soggetti sottoscrittori che garantisse la massima efficienza, efficacia e trasparenza nelle attività inerenti la gestione del materiale proveniente dalla raccolta multimateriale effettuata nei bacini dell'ambito provinciale;
- tale Protocollo – promosso e sottoscritto dal 2010 anche dalla Regione Piemonte - è stato più volte rinnovato, da ultimo lo scorso 21/09/2015 ed integrato con atto sottoscritto il 07/06/2019 per consentire

l'ingresso del Consorzio CISA che nel corso del 2019 ha avviato la raccolta multimateriale leggera, ed è scaduto lo scorso 07/06/2020;

RITENUTO CHE:

- sia indispensabile proseguire le attività avviate con il citato Protocollo d'Intesa, che nel tempo hanno garantito al territorio la massimizzazione dei contributi alla raccolta differenziata dei consorzi di filiera del sistema Conai, l'aumento della qualità della raccolta, la riduzione dei costi di raccolta e di separazione delle diverse frazioni merceologiche, la tracciabilità dei flussi e la trasparenza del processo;
- un nuovo accordo si rende inoltre necessario al fine di definire criteri tecnici per l'individuazione, previa procedura di scelta del contraente che garantisca, ai sensi di legge, il rispetto dei principi di concorrenza tra gli operatori ad oggi accreditati dai sistemi EPR, della piattaforma presso cui conferire la raccolta multimateriale leggera a cui affidare la separazione delle singole frazioni di rifiuto;

VISTO pertanto il testo del nuovo accordo relativo alla raccolta multimateriale di imballaggi plastici avente ad oggetto "Accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/90 per lo svolgimento di attività di interesse comune con riferimento alla raccolta multimateriale di imballaggi plastici", proposto da Città Metropolitana di Torino in continuità con il percorso precedentemente avviato e condiviso con i Consorzi sottoscrittori a partire dall'incontro del 09/06/2020 e successivi, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo.

RICHIAMATO l'art. 15 comma 1, della Legge 241 del 1990 e s.m.i. ai sensi del quale "... le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

Visto lo Statuto di ATO-R.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ATTESO CHE il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Rossi Maurizio	X	
Casotti Gianluigi	X	
Manuela Genovese		X
Angela Massaglia	X	

Presenti n. 3
Assenti n. 1

Non partecipanti al voto n. 0
Astenuiti n. 0
Votanti n. 3
Favorevoli n. 3
Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il testo del nuovo accordo relativo alla raccolta multimateriale di imballaggi plastici avente ad oggetto "Accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/90 per lo svolgimento di attività di interesse comune con riferimento alla raccolta multimateriale di imballaggi plastici", proposto da Città Metropolitana di Torino in continuità con il percorso precedentemente avviato e condiviso con i Consorzi sottoscrittori a partire dall'incontro del 09/06/2020 e successivi, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.

- 2) Di dare mandato al Presidente del CDA di sottoscrivere l'Accordo di cui al precedente punto 1), apportando le modifiche non sostanziali che si rendessero opportune ai fini della sottoscrizione.
- 3) Di demandare agli Uffici le azioni necessarie a dare attuazione agli impegni di ATO-R previsti nell'Accordo di cui al precedente punto 1), tra cui, nei limiti delle proprie competenze, il supporto a Città Metropolitana di Torino nello svolgimento delle previste procedure di selezione della/e piattaforma/e, accreditata/e dai sistemi EPR, presso cui conferire la raccolta multimateriale leggera e cui affidare la separazione delle singole frazioni di rifiuto.
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'ente.
- 5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti, fatta salva la disposizione di cui all'art. 42 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi RUSSO
(f.to in originale)

Il Presidente
Avv. Maurizio ROSSI
(f.to in originale)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Responsabile
Dott. ssa Federica CANUTO
(f.to in originale)

ALLEGATO A

ALLEGATO 1

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241/90 PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE CON RIFERIMENTO ALLA RACCOLTA
MULTIMATERIALE DI IMBALLAGGI PLASTICI**

TRA

La Città Metropolitana di Torino, codice fiscale 01907990012, rappresentata dal _____, nat_ a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di Torino (TO) - Corso Inghilterra 7, a quanto segue debitamente autorizat___ con decreto della Sindaca metropolitana n. _____;

E

L'ATO-R, codice fiscale _____, rappresentato dal Presidente Maurizio Rossi, nato a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di Torino (TO) - _____, a quanto segue debitamente autorizzato con _____;

E

Il Consorzio di Bacino Acea Pinerolese, codice fiscale _____, rappresentata dal Presidente _____, nato a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di _____ - _____, a quanto segue debitamente autorizzato con _____;

E

Il Consorzio di Bacino CADOS, codice fiscale _____, rappresentata dal Presidente _____, nato a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di _____ - _____, a quanto segue debitamente autorizzato con _____;

E

Il Consorzio di Bacino CCA, codice fiscale _____, rappresentata dal Presidente _____, nato a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di _____;

ALLEGATO A

_____ - _____, a quanto segue debitamente autorizzato con _____;

E

Il Consorzio di Bacino CCS, codice fiscale _____, rappresentata dal Presidente _____, nato a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di _____ - _____, a quanto segue debitamente autorizzato con _____;

E

Il Consorzio di Bacino CISA, codice fiscale _____, rappresentata dal Presidente _____, nato a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di _____ - _____, a quanto segue debitamente autorizzato con _____;

E

Il Consorzio di Bacino COVAR14, codice fiscale _____, rappresentata dal Presidente _____, nato a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di _____ - _____, a quanto segue debitamente autorizzato con _____;

VISTO

Lo schema del presente accordo, approvato nel medesimo testo con i seguenti atti dei rispettivi enti:

- decreto del _____ della Città Metropolitana di Torino del _____, n. ___/2020
- _____ del Consorzio di Bacino Acea Pinerolese del _____, n. ___/2020
- _____ del Consorzio di Bacino CADOS del _____, n. ___/2020
- _____ del Consorzio di Bacino CCA del _____, n. ___/2020
- _____ del Consorzio di Bacino CCS del _____, n. ___/2020
- _____ del Consorzio di Bacino CISA del _____, n. ___/2020
- _____ del Consorzio di Bacino COVAR14 del _____, n. ___/2020

PREMESSO CHE

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dal d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

ALLEGATO A

- il d.lgs. 152/06 è stato recentemente modificato dal d.lgs 116/20 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- l'art. 177 del d.lgs. 152/06 sancisce l'importanza della previsione di misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione Europea. Per conseguire tale finalità e gli obiettivi previsti, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/06 e s.m.i., adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati;
- l'art. 178 del d.lgs. 152/06 precisa che "1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.";
- che l'art. 178-bis del d.lgs 152/06 al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, istituisce, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore, i cui requisiti sono precisati nel successivo articolo 178-ter, e la determinazione delle misure che includono l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilità finanziaria per tali attività nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto;

ALLEGATO A

- che l'art. 222 del d.lgs. 152/06 attribuisce agli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero ai Comuni il compito di organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; che i servizi relativi a gestione della raccolta differenziata, al trasporto, nonché alle operazioni di cernita siano prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- per conseguire gli obiettivi previsti dal d.lgs. 152/06 le pubbliche amministrazioni possono promuovere accordi e protocolli d'intesa, avvalendosi di soggetti pubblici o privati;

PREMESSO INOLTRE CHE

- l'articolo 197 del d.lgs.152/06 attribuisce alle Province/Città Metropolitane "in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale";
- ai sensi dell'art. 1 c. 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino ed è succeduta ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi a partire dal 1 gennaio 2015;

ALLEGATO A

- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato dal Consiglio metropolitano in data 1 aprile 2015, prevede che “1. La Città metropolitana può costituire, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i., ambito territoriale ottimale per il governo del ciclo integrato dell'acqua e dei rifiuti. La gestione dei servizi pubblici può essere attivata a livello decentrato, secondo quanto previsto dalla legge. 2. Per la gestione dei rifiuti, in coerenza con la normativa regionale e nazionale, la Città Metropolitana può altresì essere articolata in sub-ambiti che operano, con autonomia gestionale, per i servizi di raccolta, trasporto e riciclo/recupero di materia; la Città Metropolitana opera per la riduzione all'origine dei rifiuti prodotti, nonché per il recupero, riutilizzo o riuso dei rifiuti prodotti, privilegiando le tecnologie che limitino le emissioni di gas serra, in particolare il CO₂ ed esercita tale funzione in coerenza con la programmazione.” (art. 9, c.1 e 2);
- alla **Città Metropolitana di Torino**, ai sensi dell'art. 24 della l.r. 1/2018, compete:
 - il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni agli obblighi definiti dalla normativa di settore;
 - lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti.
- l'**Associazione d'Ambito torinese per il governo dei rifiuti (ATO-R)**, che si è costituita in data 5 ottobre 2005, svolge, nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Torino, l'attività di governo e coordinamento degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati;
- i **ConSORZI di Bacino** svolgono, nel bacino o sub-bacino di riferimento, le funzioni di governo e coordinamento dell'organizzazione dei servizi di bacino (raccolta, trasporto, spazzamento stradale, conferimenti separati, realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche), per assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nelle fasi di raccolta e avvio al recupero;
- le Aziende pubbliche e private di gestione dei rifiuti svolgono, a seguito degli affidamenti da parte dei Consorzi di Bacino e di ATO-R, le attività di gestione operativa dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di recupero/smaltimento degli stessi;

ALLEGATO A

- la l.r. n. 1/2018 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” ha previsto la riorganizzazione, ad oggi non ancora completata, dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani in Consorzi di area vasta e delle Associazioni d’Ambito in Conferenza d’Ambito regionale; nell’ambito della disciplina transitoria per la riorganizzazione della governance del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dettata dall’art 33 della stessa legge regionale e dall’art. 3 della l.r. n. 7/2012, è previsto che, nelle more della costituzione dei nuovi enti, quelli esistenti continuano ad esercitare la loro attività, senza soluzione di continuità.

RILEVATO CHE

- i rifiuti di imballaggi sono soggetti al principio della responsabilità estesa del produttore (EPR – direttiva 94/62/CE e direttiva UE 2008/98, come modificate rispettivamente dalle direttive 852/2018 e 851/2018) e rientrano nel perimetro della gestione dei sistemi di EPR (artt. 220 ss. d.lgs. n. 152/2006);
- ai sensi dell’art. 221 del d.lgs. 152/06 i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. A fine di garantire il necessario raccordo con l’attività di raccolta differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell’articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) dell’art. 221 del d.lgs. 152/06:
 - a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale;
 - c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.
- al fine di garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni, CONAI ed i sistemi autonomi di cui all’articolo 221, comma, 3 lettere a) e c) del d.lgs 152/06 promuovono e stipulano un accordo di programma quadro, di cui alla legge 241/90 e successive modificazioni, su base nazionale tra tutti gli operatori del comparto di riferimento, intendendosi i sistemi collettivi operanti e i gestori delle piattaforme di selezione (CSS), con l’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l’Unione delle province italiane (UPI) o con gli Enti di gestione di Ambito territoriale ottimale (testo modificato dal d.lgs. 116/20

ALLEGATO A

entrato in vigore lo scorso 26 settembre).

- L'Accordo Quadro Anci-Conai, 2020-2024 (sottoscritto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 116/20), norma fra l'altro le modalità di conferimento dei rifiuti di imballaggio di competenza dei Consorzi aderenti al sistema CONAI e l'entità dei maggiori oneri alla raccolta. Sono altresì vigenti l'Accordo Ponte Anci-Coripet e l'Accordo Anci-Conip (in proroga) che analogamente normano modalità di conferimento e maggiori oneri per gli imballaggi di rispettiva competenza dei consorzi Coripet e Conip, non aderenti al sistema CONAI. Risulta già sottoscritto l'Allegato Tecnico all'Accordo Quadro Anci-Conai imballaggi in acciaio fra Anci e RICREA per il periodo 2020-2024, mentre sono in corso di definizione il rinnovo dell'Allegato Tecnico imballaggi in plastica e quello relativo agli imballaggi in alluminio. La scadenza per il rinnovo è al momento fissata al 31/10/2020 e la negoziazione è in corso;
- in coerenza con le definizioni dell'Accordo Anci-Conai (sottoscritto per la prima volta nel 1999), nel territorio della Città Metropolitana di Torino a partire dal 2006 è stata progressivamente avviata nei territori dei bacini ACEA, CADOS, CCA, CCS, CISA e, COVAR 14, la raccolta multimateriale di imballaggi plastici, comprensiva anche delle cassette in plastica del circuito CONIP, congiuntamente ai metalli;
- ai fini del convenzionamento con i sistemi di EPR, il conferimento della raccolta differenziata degli imballaggi è attualmente regolato da un accordo nazionale, di durata quinquennale, fra l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) e i relativi consorzi di filiera, nello specifico della raccolta multimateriale leggera, COREPLA (imballaggi in plastica), CIAL (imballaggi in alluminio) e RICREA (imballaggi in acciaio e banda stagnata); a questi si è recentemente aggiunto CORIPET (sistema di EPR costituito tra produttori di bottiglie e altri contenitori in PET e riciclatori italiani del PET ai sensi dell'art. 221, commi 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 152/2006), con il quale Anci ha sottoscritto un Accordo Ponte della durata di un anno. Il vigente Allegato Tecnico imballaggi in plastica (scaduto a marzo 2019 e in corso di rinnovo, è prorogato al momento sino al 31 ottobre 2020), prevede per la raccolta multimateriale leggera il conferimento diretto dalla raccolta, presso una piattaforma di selezione (denominata CSS) convenzionata con COREPLA/CIAL/RICREA, nella quale il flusso disomogeneo di rifiuto viene separato in flussi omogenei (flussi per polimero plastico/colore, flussi metallici, flussi di scarti);
- per tutti gli ambiti nei quali viene svolta la raccolta multimateriale leggera sono attive convenzioni con i consorzi COREPLA, CIAL, RICREA e CORIPET, sottoscritte dai singoli Consorzi di Bacino o dai loro delegati;

ALLEGATO A

RILEVATO INOLTRE CHE

- per razionalizzare e rendere più efficace la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica, e per elaborare proposte di adeguamento anche normativo del sistema di gestione degli imballaggi in plastica, superando gli eventuali problemi che possono ostacolare il raggiungimento degli scopi istituzionali, la Provincia di Torino, l'ATO-R, l'IPLA, i Consorzi Covar14 e CCS, le aziende pubbliche ACSEL Servizi ed SCS, e la DEMAP srl hanno sottoscritto in data 7 giugno 2007, un Protocollo di Intesa finalizzato al miglioramento della qualità della plastica raccolta in modo differenziato, per il raggiungimento del quale veniva indicata la condivisione di un percorso tra i soggetti sottoscrittori che garantisse la massima efficienza, efficacia e trasparenza nelle attività inerenti la gestione del materiale proveniente dalla raccolta multimateriale effettuata nei bacini dell'ambito provinciale, attraverso:
 - la promozione della raccolta e selezione degli imballaggi misti (multimateriale plastica-metallo);
 - la strutturazione di un sistema efficace e trasparente di elaborazione e scambio di informazioni sulle attività di gestione delle frazioni di rifiuti provenienti dalla raccolta multimateriale;
 - il miglioramento dello scambio di informazioni sul riciclaggio e sul recupero;
 - la realizzazione di un efficace monitoraggio congiunto sulle modalità e qualità dei conferimenti e dei servizi;
 - la strutturazione di un sistema di analisi merceologiche rispondente il più possibile alle esigenze dei sottoscrittori in modo da monitorare la qualità della raccolta per aree o comuni di provenienza;
- tale Protocollo – promosso e sottoscritto dal 2010 anche dalla Regione Piemonte - è stato più volte rinnovato, da ultimo lo scorso 21/09/2015 ed integrato con atto sottoscritto lo 07/06/2019 per consentire l'ingresso del Consorzio CISA che nel corso del 2019 ha avviato la raccolta multimateriale leggera, ed è scaduto lo scorso 07/06/2020;

RITENUTO CHE

- risulta indispensabile proseguire le attività avviate con il citato Protocollo d'Intesa, che nel tempo hanno garantito al territorio la massimizzazione dei contributi alla raccolta differenziata dei consorzi di filiera del sistema Conai, l'aumento della qualità della raccolta, la riduzione dei costi di raccolta e di separazione delle diverse frazioni merceologiche, la tracciabilità dei flussi e la trasparenza del processo;
- la Città Metropolitana di Torino e l'ATO-R, in accordo con la Regione Piemonte,

ALLEGATO A

nell'incontro dello scorso 09/06/2020 (prot. n. 37674/20) hanno provveduto ad informare i Consorzi di Bacino dell'avvenuta scadenza del citato Protocollo d'Intesa e tutti i Consorzi hanno convenuto sull'opportunità di confermare i contenuti dello stesso attraverso un nuovo Accordo;

- il nuovo Accordo si rende inoltre necessario al fine di definire i criteri tecnici per l'individuazione, previa procedura di scelta del contraente ai sensi di legge, della piattaforma, accreditata dai sistemi EPR, presso cui conferire la raccolta multimateriale leggera e cui affidare la separazione delle singole frazioni di rifiuto;
- la Regione Piemonte condivide le finalità del nuovo Accordo ma, data la natura operativa dello stesso, non ritiene di sottoscriverlo.

RICHIAMATO

- lo statuto della Città Metropolitana (art. 11, c. 1 dello Statuto) in attuazione del quale l'Ente promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio metropolitano per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti;
- l'art. 15 comma 1, della Legge 241 del 1990 e s.m.i. ai sensi del quale "... le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Collaborazione.

Art. 2 - Finalità

Il presente Accordo ha lo scopo di:

- 1) coordinare sul territorio della Città Metropolitana di Torino le attività connesse alla gestione della raccolta multimateriale leggera, massimizzando i contributi alla raccolta dei sistemi EPR o derivanti dalla vendita sul mercato e minimizzando i costi di separazione delle differenti frazioni merceologiche;
- 2) garantire trasparenza del processo e tracciabilità dei flussi;

ALLEGATO A

- 3) garantire che la scelta della/e piattaforma/e, accreditata/e dai sistemi EPR, presso cui conferire la raccolta multimateriale leggera e cui affidare la separazione delle singole frazioni di rifiuto, avvenga attraverso procedure concorrenziali ad evidenza pubblica e sulla base di criteri tecnici condivisi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione di tale tipologia di rifiuto

Art. 3 – Impegni delle parti

In coerenza con il Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2007 e da ultimo rinnovato nel 2015, **tutte le parti in maniera collaborativa** si impegnano a:

1. migliorare la qualità delle frazioni raccolte;
2. implementare il sistema di analisi merceologiche, quale strumento per monitorare la qualità della raccolta e definire eventuali azioni correttive;
3. intervenire singolarmente o congiuntamente ciascuno con proprie risorse, nei limiti delle proprie competenze, nel caso si ritenga di implementare le attività di studio e/o analisi, nel rispetto delle modalità operative e delle finalità previste dal presente Accordo;
4. implementare il sistema, efficace e trasparente, di elaborazione e scambio di informazioni sulle attività di gestione della frazione di rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta multi materiale, attivato in attuazione degli impegni sottoscritti con il sopra citato Protocollo;

I **Consorti di Bacino** delegano la Città Metropolitana di Torino, in qualità di stazione unica appaltante, all'espletamento, in nome e per conto loro, alla realizzazione delle necessarie procedure di selezione della/e piattaforma/e, accreditata/e dai sistemi EPR, presso cui conferire la raccolta multimateriale leggera e cui affidare la separazione delle singole frazioni di rifiuto.

I **Consorti di Bacino** inoltre si impegnano, anche attraverso le proprie società affidatarie dei servizi di raccolta, a:

- a) migliorare, in accordo con la Città Metropolitana di Torino e l'ATO-R, la quantità e qualità delle frazioni di rifiuto raccolte, anche attraverso mirati interventi di informazione ed educazione ambientale rivolti ad Amministratori e cittadini;
- b) collaborare con la Città Metropolitana di Torino e l'ATO-R alla redazione del capitolato d'appalto per la scelta della piattaforma cui affidare la separazione del flusso di raccolta multimateriale leggera;
- c) sottoscrivere i contratti in esito alla procedura esperita da Città Metropolitana di Torino;
- d) svolgere tutte le azioni necessarie per dare attuazione al presente Accordo ed al suo monitoraggio, compreso l'eventuale adeguamento dell'organizzazione logistica

ALLEGATO A

necessaria al conferimento presso la/le piattaforma/e risultante/i dall'offerta ritenuta migliore.

La **Città Metropolitana di Torino**, con il supporto dell'**ATO-R** si impegna a:

- a) redigere, sulla base delle indicazioni dei Consorzi di Bacino ed i contenuti minimi previsti nel successivo art. 4, il capitolato d'appalto per la scelta della piattaforma cui affidare la separazione del flusso di raccolta multimalteriale leggera. Il capitolato dovrà tener conto delle definizioni del nuovo Allegato Tecnico imballaggi in plastica di prossima sottoscrizione fra Anci-Conai-Corepla e degli altri accordi già sottoscritti on fase di sottoscrizione da parte di Anci con i sistemi EPR competenti per le frazioni di rifiuto contenute nella raccolta multimateriale leggera;
- b) esperire tutte le fasi della procedura di scelta della piattaforma cui affidare la separazione del flusso di raccolta multimalteriale leggera;
- c) promuovere l'estensione della raccolta multimateriale leggera;
- d) promuovere, di intesa con i Consorzi e le Aziende pubbliche sottoscrittrici del presente atto, modalità per la valorizzazione dei flussi di imballaggi afferenti ad altri consorzi autonomi riconosciuti nel corso di validità del presente Accordo;
- e) procedere a periodici audit del processo industriale della/le piattaforma/e affidataria/e del servizio di gestione della raccolta multimateriale leggera con particolare attenzione alla tracciabilità dei flussi;
- f) monitorare anche la parte di rifiuti derivante dalla raccolta monomateriale di plastica da imballaggi, avvalendosi di dati forniti dai sistemi EPR, previo nulla-osta dei Consorzi/Aziende titolari dei dati medesimi;
- g) svolgere tutte le azioni necessarie per dare attuazione al presente protocollo ed al suo monitoraggio.

Art. 4 – Indirizzi per le procedure di scelta delle piattaforme

La Città Metropolitana di Torino valuterà preliminarmente con i Consorzi di Bacino l'opportunità di procedere ad una verifica del mercato, anche attraverso la pubblicazione di una manifestazione di interesse rivolta agli impianti accreditati dal Consorzio Corepla (CSS), in un ambito territoriale che non necessiti di modifiche sostanziali alle attuali organizzazioni logistiche ed organizzative dei gestori della raccolta.

Successivamente e anche sulla base della eventuale verifica del mercato, la Città Metropolitana esperirà la procedura di scelta del contraente ritenuta adeguata per l'oggetto dell'affidamento, definendo l'eventuale articolazione in lotti funzionali che in ogni caso non potranno essere superiori ai singoli ambiti funzionali delle gestioni omogenee di raccolta.

ALLEGATO A

Il contenuto della manifestazione di interesse, se realizzata, e di tutti gli elaborati tecnici necessari alla procedura di scelta della/e piattaforma/e saranno condivisi con i singoli sottoscrittori del presente Accordo; ai fini della validazione, la Città Metropolitana procederà inoltre ad acquisire un assenso scritto da parte di ognuno dei Consorzi di Bacino sui singoli documenti tecnici così elaborati.

Art. 5 – Contenuti minimi capitolato d'appalto

Il capitolato d'appalto relativo alla disciplina del servizio ed alla procedura di scelta del contraente necessaria a selezionare la/le piattaforme di selezione della raccolta multimateriale leggera, che verrà esperita dalla Città Metropolitana, dovrà contenere i seguenti requisiti minimi.

Oggetto del servizio da affidare:

Attività di separazione e preparazione per il riciclo del flusso di raccolta multimateriale leggera, costituita da rifiuti di imballaggio in plastica, rifiuti di imballaggio in alluminio (e loro f.m.s.) e rifiuti di imballaggio in acciaio (e loro f.m.s.), identificato con codice EER 15.01.06 e proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti effettuata sul territorio dei comuni consorziati di alcuni ambiti del territorio della Città Metropolitana di Torino.

Opzionale il servizio di smaltimento della frazione estranea di competenza codice EER 19.12.12.

Ambito di applicazione:

La raccolta multimateriale leggera viene attualmente effettuata in sei Consorzi di Bacino del territorio metropolitano, per complessivi 264 Comuni, come meglio dettagliato nella tabella seguente.

Caratteristiche dell'ambito interessato dal servizio:

Consorzio di Bacino	Azienda affidataria del servizio di raccolta	Numero di Comuni serviti	Quantità raccolta multimateriale leggero cod. EER 150106 Kg anno 2019	Quantità sovralli cod. EER 191212 Kg anno 2019
ACEA	ACEA Pinerolese	47	3.464.300	659.003
CCA	SCS	57	3.689.960	891.599
	Soc. in appalto privato	47	2.837.140	640.010
CADOS	ACSEL	37	3.074.600	716.392
CCS	Soc. in appalto privato	19	4.150.480	623.883

ALLEGATO A

CISA	Soc. in appalto privato	38	2.481.552	408.746
COVAR14	Soc. in appalto privato	19	7.197.880	1.077.270
Totale CMTO		264	26.895.912	5.016.903

* La raccolta del Consorzio CISA è stimata poiché in tale ambito la raccolta multimateriale è stata avviata a partire dal mese di agosto 2019

Durata del servizio da affidare:

In coerenza dell'Accordo Anci-Conai, il servizio avrà una durata quinquennale, comprensivo delle eventuali proroghe. Sarà inoltre necessario definire termini di rescissione anticipata del contratto e possibilità di rinegoziazione al verificarsi di determinati eventi.

Requisiti per il soggetto affidatario (CSS), in coerenza con il Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2007 e suoi rinnovi:

- autorizzazione rilasciata dall'ente competente
- impianto funzionante e adeguato alla gestione del quantitativo complessivo/lotti nel caso di procedura competitiva per lotti
- accreditamento con COREPLA come CSS
- garanzia di qualità almeno pari a "fascia 1" in applicazione dell'AT-RICREA e "fascia A" in applicazione dell'AT-CIAL
- effettuazione di analisi merceologiche svolte da soggetto terzo rispetto alle soc. di analisi incaricate dai consorzi di filiera con costi a carico del CSS, sulla base di un protocollo definito e comunicato nel capitolato (procedura e numero di analisi/mese)
- impegno alla tracciabilità dei flussi e periodica trasmissione di report su analisi merceologiche
- impegno a periodici audit da parte dell'Osservatorio Metropolitano Rifiuti e degli Enti sottoscrittori

Nel capitolato potranno inoltre essere definiti ulteriori requisiti, ma si condivide sin d'ora che nella scelta della/e piattaforma/e si dovrà valutare un prezzo complessivo che tenga conto del prezzo del servizio di gestione del flusso multimateriale (separazione e preparazione per il riciclo del flusso di raccolta multimateriale, resa della frazione estranea), e del costo di trasporto, per la quota parte non a carico di COREPLA o di altri soggetti.

Ai fini della sottoscrizione dei futuri contratti di servizio, fermi i contenuti minimi sopra indicati e l'espletamento dell'iter di condivisione preventiva di cui al precedente art. 4, le

ALLEGATO A

parti accettano sin d'ora gli esiti delle procedure espletate da Città Metropolitana ai sensi del presente Accordo.

Art. 6 - Durata

Il presente Accordo decorre dal primo giorno successivo alla data di stipula e ha la durata di 6 anni, rinnovabile su accordo delle parti per eventualmente allinearlo al prossimo rinnovo dell'Accordo Anci-Conai.

Art. 7 – Monitoraggio dell'attuazione

L'Osservatorio Metropolitano Rifiuti, ad avvenuto affidamento del servizio, procederà ad un audit del processo industriale della/le piattaforma/e affidataria/e e alla richiesta di periodici report (almeno annuali) per tutto il periodo di vigenza contrattuale, comprensivo di eventuali proroghe, che consentano la tracciabilità dei flussi (in ingresso ed uscita con relativi impianti di destino) e della qualità raccolta con il dettaglio delle diverse frazioni merceologiche, comprensive di eventuali frazioni neutre e frazione estranea.

La Città Metropolitana si impegna a svolgere il ruolo di coordinatore degli impegni assunti dai Soggetti sottoscrittori anche mediante la convocazione di incontri periodici al fine di superare eventuali criticità ed, in generale, di monitorare l'andamento del presente Accordo di Collaborazione e il servizio affidato.

La Città Metropolitana si impegna inoltre a convocare almeno una volta all'anno i Soggetti sottoscrittori, o ogni qualvolta si renda necessario a richiesta di uno di essi, al fine di valutare le risultanze dell'applicazione del presente Accordo.

Art. 8 - Responsabile esterno

Con riferimento al presente Accordo di collaborazione, si dà atto che Responsabile per il trattamento dei dati personali connessi alle attività in esso previste è il Responsabile dell'Ufficio Ciclo Integrato e Osservatorio Provinciale Rifiuti, quale articolazione del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città metropolitana di Torino, che procederà in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679; il medesimo verrà altresì nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati con apposito provvedimento comunale.

Art. 9 - Sottoscrizione

Il presente Accordo viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso,

ALLEGATO A

a taxa fissa (ai sensi dell'art. 4 della parte II tariffa allegata al DPR 131/86) a cura e spese della parte richiedente.

Art. 10 – Foro competente

Per ogni controversia non componibile in via amministrativa è competente il Foro di Torino.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente

Per la Città Metropolitana di Torino Barbara Azzarà sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	Per l'Associazione di Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti (ATO-R) Maurizio ROSSI sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Per il Consorzio Acea Pinerolese Luca Salvai sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	Per il Consorzio CADOS Massimiliano Cavazzoni sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Per il Consorzio CCA Maurizio Perinetti sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	Per il Consorzio CCS Roberto Gola sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Per il Consorzio CISA Mario Burocco sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	Per il Consorzio COVAR14 Leonardo Di Crescenzo sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82